

COMMISSIONE VII

DIFESA

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACCIARDI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dello esercito. (3802).	555
PRESIDENTE	555, 556, 557, 558, 559 560, 563, 564, 568, 570, 571, 572 574, 575, 576, 584, 603, 604, 605
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	556, 557, 558, 561 563, 564, 568, 570, 571, 575
BUFFONE	556, 560, 562, 576
MESSE	556, 557, 558, 560, 561, 562 563, 564, 566, 568, 572, 575, 603
CAIATI	557, 558, 560, 562, 564, 566, 576
CUTTITTA	557, 560, 562, 568, 571, 575, 584
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	557, 558, 559 562, 563, 567, 568, 571, 574, 575
ALBARELLO	558, 559, 561, 562, 573, 575
ROMUALDI	558, 561, 562
GUADALUPI	559, 560, 563 570, 571, 575, 604
CLOCCHIATTI	559
VERONESI	562
FORNALE	575
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	605

La seduta comincia alle 9,40.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (3802).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente il « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito ».

Prima di chiudere la discussione generale do lettura del seguente ordine del giorno presentato dai deputati Buffone, Baccelli e Veronese:

« La Commissione difesa,

discutendo il disegno di legge n. 3802 relativo al riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo;

considerate le serie difficoltà che si incontrano onde ordinare la complessa materia degli avanzamenti in rapporto alle tre valutazioni ed alle vacanze organiche,

fa voti

affinché il Governo, in previsione di un riordinamento generale delle carriere dello Stato, esamini la possibilità di presentare un provvedimento attraverso il quale a tutti gli ufficiali valutati tre volte e ritenuti idonei ma non promovibili per mancanza di posti, all'atto del raggiungimento della quiescenza venga concesso il trattamento del grado immediatamente superiore ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto quest'ordine del giorno come raccomandazione.

BUFFONE. Anche a nome degli altri firmatari, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore ed il rappresentante del Governo si sono riservati di replicare in sede di esame dei singoli articoli. Passiamo pertanto, all'esame degli stessi.

Do lettura dell'articolo 1:

« I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle armi stesse ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con l'organico indicato nella colonna 4 del quadro VII dell'allegato A alla presente legge.

Gli ufficiali del ruolo speciale unico sono assegnati:

a) nei gradi di ufficiale inferiore, ai minori reparti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. L'arma cui gli ufficiali sono destinati costituisce l'arma di impiego;

b) nei gradi di ufficiale superiore, ad organi territoriali dell'esercito, indipendentemente dall'arma di impiego ».

L'onorevole Messe ha presentato il seguente articolo sostitutivo:

« È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con l'organico indicato nella colonna 4 del quadro VII dell'allegato A alla presente legge. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a colonnello.

Gli ufficiali del ruolo speciale unico sono assegnati:

a) nei gradi di ufficiale inferiore, ai reggimenti o reparti autonomi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. L'arma cui gli ufficiali sono destinati costituisce l'arma d'impiego;

b) nei gradi di ufficiale superiore, ad organi territoriali dell'esercito, indipendentemente dall'arma di impiego ».

L'onorevole Messe può illustrare l'emendamento proposto.

MESSE. A me sembra che non sia opportuno evidenziare, in sede di formulazione della legge, una distinzione ai fini dell'impiego tra gli ufficiali inferiori e gli ufficiali superiori del ruolo speciale, per cui basterebbe dire che i primi sono assegnati ai reggimenti o reparti autonomi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e i secondo agli organi territoriali dell'esercito, cioè senza specificare che gli ufficiali inferiori sono destinati al comando di minori reparti. La prevista differenziazione, mentre costituisce una *diminutio capitis* per alcuni ufficiali, preclude all'amministrazione la possibilità di utilizzare gli ufficiali del ruolo speciale, in base alle specifiche attitudini dei singoli e in relazione alle esigenze dei reparti e degli enti.

Nella relazione è detto che nell'ambito dei vasti compiti assegnati all'esercito, ve ne sono di quelli che possono essere assolti da ufficiali la cui formazione professionale risulti meno completa. Ma destinare poi gli ufficiali inferiori del ruolo speciale al comando di reparti, rappresenta, a mio parere, una contraddizione. Perché tale incarico, soprattutto nella prospettiva della guerra moderna, è tutt'altro da annoverare fra gli incarichi meno impegnativi. In ultima analisi, mandiamo gli ufficiali che hanno una preparazione minore a comandare il plotone o la compagnia. Ora, è risaputo che il comandante di plotone e di compagnia ha una funzione importantissima e quindi, secondo me, non possiamo destinare ufficiali ad un comando così importante, come il plotone o la compagnia, senza un'adeguata preparazione e ad un'età fra 40 e 50 anni. D'altra parte, quando sono stati istituiti i ruoli speciali dell'aeronautica e della marina non si è specificato quale ne sarebbe stato l'impiego. Questo disegno di legge è stato fatto in certo qual modo ricopiando la legge del 1952 della marina. Infatti gli articoli sono uguali, solamente che in quelli della marina non è detto a quali impieghi sono destinati. Perché l'esercito deve disporre in modo diverso? Insomma, vi sono tanti e tanti impieghi che andrebbero benissimo per gli ufficiali inferiori. Quindi io direi: « sono destinati, per un certo tempo, presso i reggimenti di fanteria o reparti autonomi, tanto i tenenti quanto i capitani ». Metteremmo sullo stesso piano i tenenti, i sottotenenti, i capitani e i

maggiori. Questo è il senso dell'emendamento.

Bisogna pensare che esiste anche un fatto morale. Si potrebbe avere al comando di un battaglione un ufficiale del ruolo normale con alla sua dipendenza tutti ufficiali del ruolo speciale. E sappiamo che gli ufficiali del ruolo normale sono destinati, secondo questo disegno di legge, ad una carriera più rapida e sicura. Ora lascio pensare quale sarebbe lo stato d'animo di questi ufficiali, che chiamerei volgarmente di seconda scelta.

CAIATI. Dal punto di vista morale l'osservazione è esatta, e lo è anche dal punto di vista pratico. Vorrei solo chiedere all'onorevole Messe se l'abolizione di questo articolo non sia connessa con modifiche da apportare alle tabelle allegate.

MESSE. Indubbiamente sì, ed a questo scopo ho presentato alcuni emendamenti alle tabelle.

CUTTITTA. Aderisco a quanto detto dal collega onorevole Messe. Sappiamo che ci sono una infinità di ufficiali impiegati in compiti interni presso reggimenti, depositi, ecc. Ci sono in effetti tante e tante possibilità di impiego. L'articolo 2, così come è formulato pone un divieto assoluto di impieghi di questo genere, e ciò non facilita l'impiego degli ufficiali stessi. Aggiungo di più. Riferendomi ai limiti di età, per i quali ho presentato un emendamento per elevarli il più possibile, nasce questa situazione: con la formulazione attuale del provvedimento saremo costretti a tenere in servizio un tenente, anche se ha 48 o 50 anni, per comandare il plotone, il che comincia a diventare un po' pesante ad una certa età. Occorre quindi poter impiegare gli ufficiali secondo l'età e il rendimento. Quindi, per me, l'emendamento dell'onorevole Messe merita completo appoggio e approvazione.

Poiché non chiediamo nessun periodo di comando per i colonnelli, per i maggiori e i tenenti colonnelli, possiamo sopprimere anche la richiesta di un periodo di comando per i capitani e i tenenti. Ritengo opportuno infatti consentire all'amministrazione militare di impiegare questi ufficiali del ruolo speciale secondo propri criteri.

CAIATI. Quando ho sentito sollevare questa questione, ho avuto la sensazione che l'onorevole Messe, con l'esperienza che lo distingue, si preoccupasse effettivamente di non creare, anche esteriormente, una distinzione tra ufficiali del ruolo unico speciale e ufficiali del ruolo normale. Proporrrei una soluzione che potrebbe essere valida anche in ordine

all'aspetto morale e pratico. In questo momento, ripensandoci, sono ancora più convinto della validità della proposta, che in parte aderisce alla iniziativa Messe. Gli ufficiali, quali che siano, hanno come funzione essenziale quella del comando. Capisco che in una legge non si debba dire senz'altro che vengano destinati qua o là. La mia proposta sarebbe quindi di lasciare invariato il primo comma, aggiungendo che l'arma a cui gli ufficiali sono destinati costituisce l'arma di impiego, e sopprimendo tanto il comma a) quanto il comma b), proprio nel rispetto di questo concetto morale di prestigio e anche per considerazione di carattere pratico. Se le cose rimangono così, può rimanere valida anche la tabella, ma se l'onorevole Messe insiste per l'accettazione del suo emendamento, ed esso viene accolto dovrà essere modificata anche la tabella.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Uno dei motivi fondamentali di perplessità espressi dall'onorevole Messe in sede di discussione generale fu precisamente la considerazione che gli ufficiali che fossero già entrati o che entreranno nel ruolo speciale unico, sono o sarebbero considerati ufficiali di seconda mano, mentre invece gli altri del ruolo normale resterebbero i privilegiati. Proprio a togliere questa impressione, io sarei favorevole all'accoglimento dell'emendamento Messe nello spirito che l'ispira, perché effettivamente pone in qualche modo sullo stesso piano, almeno per quanto riguarda l'impiego, tutti gli ufficiali, sia del ruolo unico speciale che del ruolo normale. Aggiungo, se si può aggiungere, che è un po' nello spirito della legge questo intento, ma non è così evidenziato come lo potrebbe essere accettando questo emendamento.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di un emendamento sostitutivo che ha principalmente queste due finalità: una di prestigio e morale e un'altra di pratico impiego. Quanto a certi effetti che potrebbe avere questo emendamento, per ora ne sospendiamo il giudizio, accettandolo solo con la premessa che non sia legato alla modificazione delle tabelle.

PRESIDENTE. In altri termini, il Governo sarebbe favorevole all'emendamento Messe, a condizione che rimangano però immutate le tabelle.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo sarebbe favorevole ad accettare l'emendamento Messe, rimanendo ferma la tabella per non creare una distinzione, anche formale, nel testo della legge tra gli

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ufficiali del ruolo speciale e gli altri. Però anche questi ufficiali del ruolo speciale devono sapere che per essere promossi devono compiere un periodo minimo di comando, che è quello precisato nella colonna 3 della tabella.

MESSE. Per me non ha senso approvare l'articolo 2 e non approvare la variante alla tabella. Evidentemente la variante alla tabella è subordinata all'accettazione del mio emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Affrontiamo una questione per volta. Ora si sta discutendo circa il periodo di comando; lei stesso ha chiesto che questi ufficiali siano abilitati a tutti i servizi.

MESSE. Ho detto: di lasciare all'amministrazione la possibilità di impiegarli, ma non fare una *conditio sine qua non* del periodo di comando.

ALBARELLO. Mi pare che sia chiaro l'emendamento Messe dell'articolo 2.

O si introduce il concetto che l'ufficiale possa non aver comandato la compagnia per essere promosso o si lascia la prima formulazione dell'articolo 2.

CAIATI. Arriveranno tutti al grado di colonnello senza aver mai comandato la truppa.

ROMUALDI. A mio modesto avviso, è un onore il ruolo speciale chiedendo il compimento del periodo di comando. Mi pare che la posizione del Governo, una volta tanto, sia giusta e vi aderisco. Se per il ruolo speciale unico non si chiede il periodo di comando, evidentemente si fa una distinzione fra i due ruoli. Indubbiamente, anche sul piano morale è necessario che l'ufficiale faccia il suo periodo di comando.

MESSE. Io ho l'impressione che gli ufficiali che si preparano a passare nel ruolo speciale, non lo fanno per ambizione. Abbiamo ricevuto in questi giorni decine e decine di pro memoria di ufficiali che vogliono entrare in questo ruolo speciale. Non ci vogliono entrare per soddisfare un'ambizione, ma unicamente per risolvere un problema minore, ma importante: trovare nel ruolo speciale un compenso alle gravi delusioni che la legge dura e spietata di avanzamento ha procurato loro.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il punto fondamentale vero, lo spirito che ha animato il collega Messe nel proporre l'emendamento al comma *a*) e poi l'emendamento alla tabella, credo che sia questo: non fare né una diminuzione di questi ufficiali, né una distinzione fra ufficiali dell'esercito, ufficiali della marina e dell'aeronautica, per il ruolo speciale.

Poiché si è fatto riferimento ai ruoli speciali della marina e dell'aeronautica, pro-

pongo di dare all'articolo 2 la stessa dizione delle leggi sul ruolo speciale per gli ufficiali della marina e dell'aeronautica. In quelle leggi non si dice una parola per la destinazione; si parla soltanto della conservazione dell'arma ai fini dell'avanzamento. Ossia il primo comma resterebbe intatto. Cadrebbero invece i commi *a*) e *b*). Quindi resterebbe salvo sia il prestigio e si consentirebbero tutte le possibilità di utilizzazione da parte dell'esercito, come avviene nella marina e nell'aeronautica.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. E la tabella?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La tabella resterebbe intatta.

Noi qui altrimenti introdurremo un criterio discriminatorio fra gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e questo non deve avvenire. Comunque la giriamo, in qualche modo ne deriverebbe una *diminutio capitis* per gli ufficiali dell'esercito. Lasciando intatta la dizione di cui al testo, è giusta la sua osservazione che bisognerebbe correggere anche la tabella. Correggendo la tabella ci sarebbe una seconda diminuzione, perché coloro che non abbiano mai fatto il periodo di comando sarebbero messi in condizioni di inferiorità rispetto a coloro che l'hanno fatto e quindi rispetto agli ufficiali del ruolo normale.

Ad evitare queste conseguenze io propongo la soppressione del comma *a*) e del comma *b*), lasciando, invece, come nei ruoli speciali della marina e dell'aeronautica, la dizione generica.

MESSE. Dichiaro di mantenere l'emendamento già presentato.

PRESIDENTE. L'emendamento Messe, praticamente riguarda solo la lettera *a*) del secondo comma costituendo la modifica al primo comma una variante soltanto formale di cui terremo conto se la parte sostanziale dell'emendamento verrà approvata. Poiché anche il relatore e l'onorevole Caiati hanno presentato un emendamento integralmente sostitutivo della lettera *a*) dell'articolo 2, emendamento che, pertanto, va considerato il più lontano dal testo originario, pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui do, ora, lettura:

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« L'arma cui gli ufficiali sono destinati costituisce l'arma di impiego ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io non mi oppongo alla proposta;

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

naturalmente ne discende che la tabella non viene modificata.

GUADALUPI. Ove l'emendamento Messe dovesse venire votato, dichiaro sin d'ora che noi voteremo a favore. Desidero tuttavia precisare che, se è vero che il Governo è d'accordo, sull'esigenza in esso prospettata, non può non essere altrettanto d'accordo anche sulle conseguenze dell'emendamento stesso. A nostro avviso, non ci può essere una linea mediana. L'emendamento, così come è stato formulato, comporta non solo soddisfazione di ordine morale agli ufficiali, ma essenzialmente di ordine materiale. Quindi la linea mediana che il Governo accetta è, secondo me, la peggiore. O si accetta l'emendamento Messe o non si accetta, ma la mutilazione che la legge viene a subire secondo l'emendamento Leone Raffaele e Caiati, secondo me è fuori della logica legislativa.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Pur accettando lo spirito che è insito nell'emendamento Messe, dichiaro di votare contro, perché si introduce in tutta la legislazione riguardante le varie Armi della difesa, un nuovo elemento discriminatore, per cui bisognerebbe per giustizia rettificare le leggi riguardanti i ruoli speciali e dell'Aviazione e della Marina, nei quali ruoli il concetto espresso dal collega Messe è già salvaguardato; e pertanto, mentre voto contro l'emendamento così come è espresso, pur accettandolo nello spirito, ritengo valido l'emendamento da me presentato insieme al collega onorevole Caiati proprio perché salva e il principio fondamentale della non esplicita indicazione dei criteri di utilizzazione e perché propone il ruolo speciale unico dell'Esercito negli stessi termini in cui oggi sono i ruoli speciali e dell'Aviazione e della Marina: e cioè proprio secondo la logica della legge.

CLOCCHIATTI. Anche a nome dei colleghi della mia parte politica, dichiaro che ci asterremo dalla votazione sull'emendamento proposto dall'onorevole Relatore.

GUADALUPI. Anche la mia parte politica si asterrà nella votazione solo sull'emendamento Leone Raffaele e Caiati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leone Raffaele-Caiati di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'emendamento Messe, in conseguenza del presente voto, è superato, e con esso l'intera formula illustrata dal collega.

Pongo allora in votazione l'intero articolo 2 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto così formulato:

È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con l'organico indicato nella colonna 4 del quadro VII dell'allegato A alla presente legge.

L'arma cui gli ufficiali sono destinati costituisce l'arma di impiego.

ALBARELLO. Con questo voto, abbiamo superato lo scoglio ma non abbiamo risolto il problema. Anche con questa dizione nuova, il problema della necessità del periodo di comando rimane in piedi.

In questo momento, dopo tutta la discussione che si è fatta, praticamente noi non votiamo su quello di cui abbiamo discusso.

GUADALUPI. Mi pare che sia stata integralmente rispettata la prassi. Io non capisco l'obiezione del collega Albarello. È evidente che al momento in cui noi abbiamo sottoposto al parere della Commissione due emendamenti, uno differente dall'altro, l'approvazione dell'emendamento più lontano dal testo paralizza la votazione del più vicino. Da questo momento resta impregiudicata la questione e quando arriveremo alle tabelle, noi avremo nuova occasione per discutere il problema. Noi ci siamo astenuti con questo spirito. Di conseguenza, l'emendamento, così come è formulato e materializzato, è letteralmente perfetto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

« I sottotenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:

a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina e che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 32° anno di età;

b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso, non abbiano superato il 40° anno di età, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente delle dette armi che non avendo superato alla indicata data il cennato limite di età, siano in

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

possesso di uno dei titoli di studio per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento ».

Procediamo alla votazione per commi. Poiché non ci sono emendamenti alla prima parte sino a tutta la lettera *a*), la pongo in votazione.

(È approvata).

Alla lettera *b*), l'onorevole Messe propone l'emendamento sostitutivo di cui do lettura:

« *b*) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di età, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente delle dette armi che si trovano nelle stesse condizioni e che abbiano almeno tre anni di grado trascorsi interamente quali comandanti di squadra o di plotone fucilieri o reparti corrispondenti della rispettiva arma ».

L'onorevole Cuttitta ha presentato un emendamento sostitutivo alla lettera *b*). Ne do lettura:

« *b*) dai marescialli e dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di età, e siano in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento ».

CUTTITTA. Ritiro l'emendamento presentato e mi dichiaro favorevole a quello proposto dall'onorevole Messe.

MESSE. L'articolo del disegno di legge fa distinzione, per quel che concerne il titolo di studio richiesto, fra il maresciallo e il sergente maggiore. Il testo del disegno di legge dice che la mancanza di un titolo di studio nel maresciallo è compensata dalla esperienza degli anni di servizio. Viceversa il titolo di studio viene richiesto al sergente maggiore. Ora io dico: chiedere il titolo di studio al sergente maggiore è come non volerlo ammettere ai concorsi per ufficiale in

servizio permanente. Perché? Una esperienza decennale ha dimostrato questo: che nessun sottufficiale è mai entrato all'accademia militare di Modena perché veniva richiesto il titolo di studio.

Quindi perché si richiede il titolo di studio, se non c'è stato mai nessun sottufficiale che sia entrato all'accademia militare di Modena appunto per mancanza del titolo di scuola media superiore? E come dire che non vogliamo che i sergenti maggiori diventino ufficiali.

Propongo quindi di mettere il sergente maggiore sullo stesso piano del maresciallo, per cui se al maresciallo non viene richiesto il titolo di studio, esso non venga richiesto neanche al sergente maggiore. Se noi ammettiamo un minimo di anzianità di grado di tre anni e aggiungiamo i cinque anni di servizio prestato prima di raggiungere il grado di sergente maggiore, mi pare che dopo otto anni complessivi di servizio, il sergente maggiore abbia una esperienza presso a poco eguale a quella del maresciallo. Una pratica e una esperienza di servizio di otto o dieci anni, non esiste in alcun ufficiale che sia andato a Modena col titolo di studio.

PRESIDENTE. Per essere ammessi all'Accademia di Modena occorre il titolo di scuola media superiore.

BUFFONE. Io sarei favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Messe. Quando passiamo al grado di maresciallo maggiore, per la diversa valutazione che si fa del servizio prestato, virtualmente il maresciallo che transita al grado di ufficiale non ne ha vantaggi per quanto riguarda il trattamento di quiescenza.

Noi ancora non abbiamo corretto la situazione, per cui i sottufficiali che transitano al grado di ufficiali, all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza, liquidano una pensione al di sotto di quella del maresciallo maggiore.

Finché noi non avremo modificato il trattamento di quiescenza dei sottufficiali transitati al grado di ufficiali, a nulla vale mantenere la norma che in definitiva si rivela priva di ogni effetto, perché è verissimo, come giustamente l'onorevole Messe ha fatto rilevare, che nessun sottufficiale è transitato all'Accademia militare di Modena in quanto sprovvisto del titolo di studio.

GUADALUPI. Credo che in questa sede noi dobbiamo fare appello non soltanto al criterio testé ricordato dal collega Buffone, indubbiamente importante, ma anche ad un criterio diremmo più moderno e più da vi-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

cino riguardante le situazioni nuove che le tecniche dello spazio oggi comportano. Non a caso feci una richiesta preliminare nella seduta scorsa, quella cioè di sentire qual è stato il parere e come motivato del Consiglio superiore delle forze armate e non mi sentirei in piena coscienza se dovessi prescindere da questo orientamento di massima.

Vorrei chiedere specificamente se in merito a questo problema vi è stato o non vi è stato uno specifico parere, perché a mio giudizio, siccome qui si vengano in certa misura a fare delle innovazioni, sarebbe molto importante sapere che cosa ha detto il Consiglio superiore in proposito. In secondo luogo, non sarebbe possibile di vedere di abbassare il titolo di studio fino alla scuola media?

MESSE. Oggi si entra nei corsi sottufficiali col titolo minimo della licenza di scuola media inferiore.

ALBARELLO. E la scuola dell'obbligo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Siccome v'era stata una richiesta specifica dell'onorevole Guadalupi, informo la Commissione che lo schema del disegno di legge sul riordinamento dei ruoli dell'Esercito fu esaminato dal Consiglio superiore delle forze armate — sezione Esercito — nell'adunanza del 24 luglio 1961. Nella discussione generale, il Capo di stato maggiore dell'Esercito manifestò il suo pensiero nei seguenti termini, riportati dal verbale: " Desidero precisare che questa legge è frutto di ponderati ed approfonditi studi condotti dallo stato Maggiore dell'Esercito e si inquadra nei provvedimenti in corso (emendamenti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e legge sull'ordinamento) tendenti ad avviare a soluzione il problema sull'organico dell'Esercito. Inoltre rileva che sono infondate le voci secondo cui il ruolo speciale sia una riesumazione del vecchio ruolo mobilitazione. Infatti il ruolo speciale ha due caratteristiche che lo differenziano nettamente dal ruolo mobilitazione: la prima è la possibilità data agli ufficiali di transitare nel ruolo normale con la scuola di guerra; la seconda l'assegnazione di funzioni di comando per gli ufficiali inferiori e di compiti nell'organizzazione territoriale per gli ufficiali superiori. Un'ultima differenza è la possibilità data ai sottufficiali di raggiungere il rango di ufficiale ».

Passato poi all'esame dei singoli articoli, il Consiglio ebbe a formulare talune osservazioni di dettaglio, che in gran parte furono accolte, come ad esempio: indicare l'impiego

degli ufficiali a disposizione; ammettere ai concorsi per il ruolo speciale, oltre che i marescialli, i sergenti maggiori; stabilire i programmi in sede del concorso per il ruolo speciale nei bandi anziché con decreto presidenziale; adottare per l'Arma dei carabinieri un nuovo organico meno ampio di quello proposto nei gradi di colonnello e generale; elevare nella prima applicazione della legge i limiti di età per i concorsi di reclutamento nel ruolo speciale. Altre osservazioni, attinenti alla prima formazione del ruolo speciale, come ad esempio quella di sopprimere il trasferimento d'ufficio dei subalterni, rimasero superate in quanto nella stesura definitiva dello schema fu abbandonato il criterio del trasferimento d'ufficio, prevedendosi per la prima formazione del ruolo speciale solo trasferimenti a domanda.

ROMUALDI. Mi sembra che questa richiesta sia però una richiesta eccessiva rispetto alle possibilità che hanno questi sergenti maggiori, di procurarsi un titolo di studio, perché se avessero avuto questo titolo di studio invece che al corso sottufficiali, avrebbero chiesto l'ammissione al corso ufficiali. Nella formulazione attuale, l'articolo 3 riguarderebbe soltanto, praticamente, coloro che avendo già il titolo di studio, per una ragione che non conosciamo, non sono stati ammessi al corso allievi ufficiali, ma hanno invece fatto il corso sottufficiali.

Fra l'altro, credo che sia rarissimo questo caso. In genere, quelli che vengono esclusi dal corso allievi ufficiali, vanno a fare il soldato e poi vanno a casa. Ma non basta. Se uno ha fatto cinque anni di servizio per arrivare a sergente maggiore, come fa a procurarsi un titolo di studio che richiede un impegno o la frequenza di una scuola vera e propria? In pratica, mi pare che con questa impostazione noi escludiamo la possibilità ai sergenti maggiori di diventare ufficiali.

Siccome si chiede un concorso per titoli ed esami, io sarei propenso all'esame, purché si richiedessero determinate cognizioni che si possano acquisire anche indipendentemente dalla acquisizione di un titolo di studio ordinario.

Ci sono degli impieghi che richiedono nell'ufficiale una cultura specifica del tutto eccezionale e questo si può chiedere al concorso attraverso gli esami, così come anche i titoli debbono essere valutati.

Ora io non vedo perché si debba escludere la possibilità ai sergenti maggiori di accedere al grado di ufficiale.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Riterrei allora preferibile prevedere esplicitamente il passaggio solo dei marescialli, perché sergenti maggiori che abbiano titoli di studio non ce ne sono oppure sono tale una eccezione da non rappresentare motivo di una disposizione di legge.

CAIATI. Vorrei arrivare a formulare delle subordinate e faccio mio il concetto espresso dall'onorevole Messe.

Fino adesso nessun sergente maggiore è entrato all'Accademia. Se prescriviamo il titolo di studio continueranno a non entrare nell'Accademia. Non parlo naturalmente di quello necessario per accedere ai corsi di allievi ufficiali.

L'altro giorno ho detto che se oggi dovessi studiare tutto quello che si richiede da un ufficiale, per i numerosi cambiamenti avvenuti nella tecnica militare, mi troverei veramente in notevole disagio, perché non ho più presenti particolari cognizioni matematiche. Occorre far accedere all'Accademia coloro che non abbiano titoli di studio. altrimenti ci troveremo come prima: a non aver mai un sottufficiale che acceda all'Accademia.

BUFFONE. Qualora siano previsti esami, il sottufficiale studierà per superarli.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi permetterò di esprimere la mia opinione. Il concetto fondamentale espresso dal collega Messe era di non vulnerare, con un senso di minorità, tutti coloro che comunque entrano nel ruolo speciale.

MESSE. Non è esatto.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ora, proprio perché condanno il sistema, non vorrei che con questo emendamento il ruolo speciale diventasse di ultima mano.

In tutte le leggi è previsto il passaggio dai sottufficiali perfino ai gradi supremi. Mi sia consentito di dire la mia opinione. Vorrei sapere perché bisogna impedire che i sottufficiali vadano al di là del grado di capitano. Quando si è fissato per i marescialli il limite di età di 40 anni, evidentemente si suppone che essi, con il rimanente periodo di servizio, non possano arrivare che al grado di capitano.

Invece noi vogliamo che i sottufficiali possano pervenire a tutti i gradi dell'esercito, perché possono venir fuori degli uomini veramente capaci.

MESSE. Siccome il maresciallo può essere tale dopo otto anni fatti da sergente maggiore, può arrivare all'Accademia a 33 anni.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Quale è lo spirito di questo reclutamento di tanti altri ufficiali? Proprio quello di irrobustire gli organici degli ufficiali. Allora che cosa voglia-

mo fare di questi sottufficiali? Non vogliamo che avanzino oltre il grado di capitano?

ROMUALDI. Una volta che diventano sottotenenti non v'è più nessuna differenza.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È possibile che questi sottufficiali a ventiquattro o venticinque anni possano conseguire questo titolo di studio?

ROMUALDI. Se superano gli esami possono tranquillamente essere ammessi nel ruolo degli ufficiali.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Inoltre i senza titolo di studio, non andrebbero mai alla scuola di guerra, da cui si parte per andare oltre il grado di colonnello.

ROMUALDI. Questa è un'altra questione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vorrei tentare di porre anche i sottufficiali nella condizione di arrivare ai più alti gradi della carriera. Questo è stato il principio generale cui si è ispirata la legge.

La seconda osservazione è questa: che con la formulazione attuale si viene incontro a quegli aspiranti all'accademia che, pur avendo il titolo, non sono stati ammessi, e che potrebbero essere utili come ufficiali del ruolo speciale unico. Abbiamo inoltre la possibilità di stimolare, di pungolare i sottufficiali affinché conseguano il titolo di studio.

ALBARELLO. Dobbiamo stimolarli a diventare degli ufficiali, non a conseguire il titolo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il terzo punto è questo: se è vero che nell'Esercito all'accademia non è passato neanche uno, diversa è la questione per i sottufficiali dei carabinieri. Negli ultimi corsi ne sono passati ben quindici. Il che vuol dire che esiste questa possibilità. E allora perché non bisogna aprire tutte le porte a tutti questi aspiranti ufficiali?

VERONESI. Mi pare di capire che si considerano i sottufficiali, ad un certo momento, idealmente divisi in due gruppi: un gruppetto molto scarso che ha il titolo di studio e questi, secondo il testo della legge potrebbero divenire ufficiali; poi ci sono altri che non hanno il titolo di studio e dovranno restare qualche altro anno nella carriera dei sottufficiali e passare maresciallo: passati marescialli, allora troveranno di nuovo la porta aperta per entrare nel ruolo speciale. Quindi la differenza è di otto anni: chi ha il titolo di studio passa prima e chi non ce l'ha aspetta otto anni. Otto anni sono un po' troppi, mi pare.

CUTTITTA. Non trovo giusto che si faccia questa differenza tra sottufficiali. Adesso la situazione è quella che è, ma con l'andar del tempo si presume che i sottufficiali avranno

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

tutti la licenza di scuola media. Non vedo perché si deve fare questa distinzione fra marescialli e sergenti. Né vale quanto ha detto il Relatore per quanto riguarda i carabinieri, perché i carabinieri in questo ruolo non possono entrare. I sergenti maggiore, per entrare in questo ruolo devono appartenere alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono stati illustrati i motivi che hanno ispirato il Governo a richiedere il titolo di studio ai non marescialli. Però, per cercare di trovare un punto di incontro e tenuto presente che al primo comma dell'articolo 3 è detto ben chiaro che si accede al ruolo speciale mediante distinti concorsi per titoli e esami, io a nome del Governo non sarei contrario ad accogliere la proposta di aggiungere all'emendamento proposto dall'onorevole Messe relativo ai sottufficiali che abbiano almeno tre anni di grado, le parole: « purché forniti almeno di licenza media ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Direi: « licenza di scuola secondaria di primo grado ».

PRESIDENTE. Lei, onorevole Messe, l'accetta?

MESSE. Sì.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Per dichiarazione di voto. Mi astengo dal votare l'emendamento per le osservazioni che ho fatte, aggiungendo, per mia opinione personale, che d'ora in poi sarà molto difficile che dei giovani prendano il titolo di scuola media superiore per accedere ai ruoli normali attraverso l'accademia, perché non converrà a nessuno fare quella strada, molto più difficile, piuttosto che questa, data la possibilità di passare nel ruolo speciale unico al grado superiore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Messe di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Albarello e Lenoci e di cui do lettura:

« Aggiungere al comma b), dopo: » che si trovano nelle stesse condizioni » le parole « purché forniti del titolo di scuola secondaria di primo grado » ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 3 relativamente alla quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« I sottotenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:

a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina e che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 32° anno di età;

b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di età, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente delle dette armi che si trovano nelle stesse condizioni e che abbiano almeno tre anni di grado trascorsi interamente quali comandanti di squadra o di plotone fucilieri o reparti corrispondenti della rispettiva arma, purché forniti del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio consistono in:

due prove scritte: una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale; una prova orale su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le armi.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, sono indicati nei bandi di concorso ».

GUADALUPI. Vorrei raccomandare che nella stesura dei bandi di concorso si tenga conto della sistematica di questa legge e che non venga fuori un bando di concorso che aggravi o peggiori o migliori solo parzialmente quella stesura che dovrebbe essere la logica cui noi abbiamo obbedito in questa laboriosa istruttoria.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento dei sottotenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono nominate con decreto del Ministro della difesa e composte di:

un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 4 sono ammessi i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti riportati nelle prove di esame ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

L'immissione ha luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno nei limiti delle va-

canze numeriche disponibili nel grado di capitano alla stessa data e dopo aver effettuato le promozioni dei tenenti del ruolo speciale unico in possesso dei prescritti requisiti. Ove il numero dei capitani dei ruoli normali trovantisi nelle predette condizioni sia superiore a quello delle vacanze disponibili nel grado di capitano del ruolo speciale unico, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico, qualora vengano compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento ad anzianità entro due anni dal trasferimento, non sono sottoposti ad ulteriore valutazione; essi sono iscritti in quadro e promossi secondo l'ordine di anzianità, ma nel grado di maggiore non possono comunque assumere anzianità anteriore alla data del trasferimento nel ruolo speciale ».

MESSE. In riferimento all'articolo 7, vorrei un chiarimento, a proposito del passaggio di autorità dei capitani nel ruolo speciale. Si è mai fatto un calcolo di quanti capitani si trovino nella condizione di essere stati valutati almeno tre volte, dichiarati idonei e non promossi? Dovrebbero esserci quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3. Credo che ce ne sia uno solamente. Ho fatto la domanda, per vedere la entità della disposizione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vale soltanto per oggi, vale anche per l'avvenire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti:

- 1°) ruolo dell'arma dei carabinieri;
- 2°) ruolo normale dell'arma di fanteria;
- 3°) ruolo normale dell'arma di cavalleria;
- 4°) ruolo normale dell'arma di artiglieria;

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

- 5°) ruolo normale dell'arma del genio;
 6°) ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
 7°) ruolo del servizio tecnico di artiglieria;
 8°) ruolo del servizio tecnico della motorizzazione;
 9°) ruolo del servizio tecnico chimico fisico;
 10°) ruolo del servizio tecnico del genio;
 11°) ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni;
 12°) ruolo del servizio tecnico geografico;
 13°) ruolo del servizio automobilistico;
 14°) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);
 15°) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti);
 16°) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari);
 17°) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
 18°) ruolo del servizio di amministrazione;
 19°) ruolo del servizio veterinario.

Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie di complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali, il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i ruoli dei servizi tecnici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

« Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

Nell'articolo 16, la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle armi di fan-

teria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio ».

Nell'articolo 59, dopo la terza alinea, è inserita la seguente:

« nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello ».

L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

ART. 61. — « L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei capitani dei servizi tecnici hanno luogo ad anzianità.

I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto rispettivamente almeno cinque anni e dieci anni di permanenza nel grado ».

Il primo comma dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta ».

Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado ».

Il primo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado ».

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

ART. 69. — « I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la predetta data.

Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nella aliquota di ruolo di cui all'articolo 39 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per la metà o in misura ridotta del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo ».

A questo articolo sono stati presentati molti emendamenti.

Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Messe:

« Aggiungere dopo il secondo comma dell'articolo 9:

« L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« Nei ruoli in cui per la mancata necessità di creare vacanze obbligatorie non si fa luogo al collocamento in soprannumero agli organici, gli ufficiali giudicati per tre volte idonei e non iscritti in quadro, vengono transitati a domanda nella posizione di « a disposizione » sempre che non siano già stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo ».

MESSE. Ho chiesto la parola per esporre alcune considerazioni sull'emendamento all'articolo 9 ad integrazione dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

1°) Collocamento a disposizione:

a) l'ufficiale di grado superiore a capitano — per i capitani non esiste tale posizione — non idoneo all'avanzamento è collocato a di-

sposizione. Resta in tale posizione al massimo 4 anni se non colpito prima dai limiti di età in base agli articoli 29 della legge sull'avanzamento e 20, terzo comma, della legge sullo stato giuridico);

b) l'ufficiale di grado superiore a capitano idoneo ma non iscritto in quadro che sia stato per due anni « in soprannumero » è trasferito nella posizione di « a disposizione » dove resterà fino ai limiti di età — articolo 48 legge d'avanzamento; articolo 20, terzo comma, della legge sullo stato giuridico —. Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero di promozioni stabilito nelle tabelle, il Ministro della difesa al 31 dicembre forma le vacanze ancora occorrenti collocando in soprannumero un certo numero di ufficiali.

2°) Determinano le vacanze:

a) promozioni;

b) cessazioni servizio permanente effettivo per età e trasferimenti « a disposizione » che è una posizione del servizio permanente ma non effettivo;

c) trasferimenti in altro ruolo;

d) decessi;

e) collocamento in soprannumero agli organici.

Per esempio: arma di fanteria. Tabella 1 promozioni da capitano a maggiore, n. 140; promozioni da maggiore a tenente colonnello n. 140; promozioni da tenente colonnello a colonnello, n. 45.

Per promuovere i 140 capitani occorre promuovere i 140 maggiori e pertanto occorre raggiungere 140 vacanze nel grado di tenente colonnello.

Se si hanno per esempio:

per promozioni	45 vacanze
per motivi b), c) e d)	50 »

TOTALE	<u>90 vacanze</u>
------------------	-------------------

Per arrivare a 140 occorre collocare in soprannumero la differenza di 140 meno 90 cioè 50 tenenti colonnelli. Questi cinquanta tenenti colonnelli al termine del secondo anno di permanenza nel soprannumero saranno trasferiti nella posizione di « a disposizione » dove potranno conseguire la promozione per anzianità al grado superiore. Ma tale meccanismo non è operante in quei ruoli che fino al grado di tenente colonnello sono a ruolo aperto come per esempio i servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione. In questi ruoli aperti per essere promossi da capitano a mag-

giore e da maggiore a tenente colonnello non occorre che esistano vacanze nel grado di tenente colonnello, basta essere dichiarati idonei ed avere una certa anzianità di grado. Il disegno di legge in esame prevede all'articolo 9 — variante dell'articolo 68 — che i maggiori e i capitani dei servizi tecnici se dichiarati idonei saranno promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado mentre la legge di avanzamento prevedeva al settimo anno. In sintesi, manca in questi ruoli aperti la spinta dal basso che obbliga al collocamento in soprannumero dei tenenti colonnelli.

Viene così a mancare il presupposto indispensabile — permanenza di due anni nel soprannumero — perché un tenente colonnello possa essere successivamente collocato a disposizione e conseguire in tale posizione la promozione al grado di colonnello.

In conseguenza, tenenti colonnelli dichiarati idonei e non iscritti continuano ad essere ogni anno valutati fino a quando non saranno raggiunti dai limiti di età.

L'emendamento all'articolo 9 integra l'articolo 4 della legge di avanzamento e sana tale situazione, perché il tenente colonnello dichiarato tre volte idoneo e non iscritto può chiedere, qualora lo ritenga vantaggioso, di essere trasferito nella « a disposizione ».

3°) Situazione ruolo servizio tecnico di artiglieria.

Nell'allegato A tabella n. 1 — quadro VII — annesso allo schema di legge in esame, vengono introdotte alcune fondamentali positive variazioni al « Ruolo del servizio tecnico di artiglieria » aumentando il ruolo stesso di un maggiore generale, quattro colonnelli e 18 ufficiali — fra tenenti colonnelli, maggiori e capitani — e modificando le aliquote di promovibilità al grado di colonnello e al grado di maggiore generale.

Inoltre nei primi due anni di applicazione della legge — 1963 e 1964 — i tenenti colonnelli da valutare saranno otto ogni anno, di cui cinque dovranno essere promossi per fronteggiare sia le vacanze nel grado superiore sia l'aumento di organico.

Provvedimenti analoghi, ad eccezione di quello transitorio di cui sopra, sono adottati per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione.

I provvedimenti sopraccennati che rispondono ad una imperativa esigenza funzionale dovendosi cercare di adeguare anche numericamente il personale tecnico militare, vengono a sanare, specie con le disposizioni transitorie sopra riportate, una situazione netta-

mente sfavorevole di ristagno nella carriera che si era verificata in tale ruolo per effetto sia di condizioni di carriera preesistenti all'ultimo conflitto, sia per la riduzione di organici nell'immediato dopoguerra.

Tuttavia, il provvedimento non è tale da ovviare completamente alla situazione di inferiorità dei ruoli dei servizi tecnici rispetto ai ruoli normali in quanto non assicura a tutti gli ufficiali dei servizi tecnici il traguardo del grado di colonnello in servizio permanente effettivo o « a disposizione » che è uno degli obiettivi del progetto di legge in esame.

Infatti, non verificandosi, come abbiamo visto al numero 1, il collocamento in « soprannumero », i tenenti colonnelli dei servizi tecnici giudicati idonei e non iscritti non potranno mai essere trasferiti nella « a disposizione » e quindi non potranno mai conseguire la promozione a colonnello in tale posizione.

A sanare tale situazione provvede pertanto l'emendamento da me proposto.

Si aggiunge, infine, che l'onere conseguente all'accettazione della proposta integrazione è minimo — verrebbero infatti collocati « a disposizione » e promossi colonnelli numero 2 ufficiali — e può essere senz'altro ritenersi compreso nella copertura di cui all'articolo 23 dello schema di legge.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Se l'emendamento riguardasse una modificazione generale per tutte le armi, evidentemente dovrei esprimere subito il parere negativo, perché sarebbe una innovazione sostanziale, data la possibilità del passaggio immediatamente in « a disposizione », senza essere transitato per il soprannumero. Ma rimeditando attentamente l'emendamento, è evidente che si riferisce soltanto ai servizi della motorizzazione e dell'artiglieria, se non vado errato, cioè a quelli in cui non c'è la possibilità di transitare attraverso il soprannumero. Perché, se ho ben capito, l'emendamento ha questo significato: in quei ruoli in cui manca la possibilità per il passaggio in « a disposizione » attraverso il soprannumero, è evidente che si crea una sperequazione. Mi pare che i servizi siano tre in tutto, ed allora è già ridotta la portata dell'emendamento. Perciò proprio perché è comparativo, a me pare di doverlo accettare, tanto più che gli effetti non sarebbero così gravi ai fini dell'onere, ed essendo veramente un correttivo dell'articolo 48 della legge n. 1137 e non una violazione dell'intero sistema dell'avanzamento. Sono pertanto favorevole a questo emendamento. Vorrei essere

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

sicuro che quanto enunciato risponda alla sostanza della 1137 ed all'articolo 48 in specifico modo; cioè che mentre per tutti gli altri ruoli il passaggio attraverso il soprannumero è normale, obbligatorio, per i ruoli dei servizi, invece, questo non avviene: non si passa attraverso il soprannumero, perché non c'è. Ecco la eccezione che il collega Messe fa. Quindi se il collega Messe avesse fatto riferimento a tutti i ruoli, evidentemente si sarebbe vulnerato quel principio fondamentale, ed ho detto che questo non potremmo accettare. Ma da quanto ho capito, e dalla lettura dell'emendamento e dall'esposizione or ora fatta, proprio perché non c'è nei ruoli dei servizi questo obbligo di passaggio, non si applica neppure il dispositivo per andare a disposizione. Il che vuol dire che fa un'eccezione proprio per questi servizi il principio generale dell'avanzamento normalizzato.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Messe, in quanto l'accoglimento di questo emendamento verrebbe a vulnerare uno dei principi fondamentali della legge di avanzamento, e cioè quello in base al quale il collocamento in soprannumero prima e a disposizione poi viene disposto soltanto quando, per insufficienza di vacanze, non sia possibile effettuare un numero di promozioni fisse, stabilite nella tabella annessa alla stessa legge di avanzamento. Per questo motivo, il Governo non è favorevole.

MESSE. In questa legge di avanzamento — questo è un mio parere personale, che non fa legge nella legge — vi sono tante manchevolezze e deficienze profonde e radicali, che in fondo, anche ritirando questo emendamento, non succede niente. Pertanto ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti presentati dall'onorevole Cuttitta all'articolo 9.

« Dopo il terzo comma dell'articolo 9, aggiungere il seguente comma:

« Al primo comma dell'articolo 60 sono aggiunte le parole: « eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ».

« Sostituire il quarto comma dell'articolo 9, con il seguente:

« Al primo comma dell'articolo 61 è aggiunto il seguente comma:

L'avanzamento dei capitani e dei tenenti colonnelli del ruolo unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ha luogo ad anzianità ».

« Sopprimere la variante al primo comma dell'articolo 63 ».

CUTTITTA. I miei emendamenti vogliono stabilire che per alcuni gradi l'avanzamento ha luogo per anzianità e non a scelta. Questo è lo spirito dei miei emendamenti.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti Cuttitta.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Abbiamo già detto nella discussione generale i motivi per cui il Governo non ritiene opportuno che si proceda agli avanzamenti ad anzianità, anziché a scelta.

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento proposto dall'onorevole Caiati:

« Aggiungere alla fine dell'articolo 9.

« Il terzo comma dell'articolo 152 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se maggiori, 5 anni di permanenza in tale grado ».

MESSE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento all'articolo 9 al fine di non sollevare ora un problema oltremodo complesso di cui un attento esame da parte della Commissione potrebbe ritardare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 9 di cui ho già dato lettura.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dall'onorevole Cuttitta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Cuttitta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto e quinto comma dell'articolo 9.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo emendamento Cuttitta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 9.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Caiati.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

L'articolo 9 risulta pertanto così formulato:

« Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

Nell'articolo 16, la lettera *c*) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« *c*) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio ».

Nell'articolo 59, dopo la terza alinea, è inserita la seguente:

« nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello ».

L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

ART. 61. — « L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei capitani dei servizi tecnici hanno luogo ad anzianità.

I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto rispettivamente almeno cinque anni e dieci anni di permanenza nel grado ».

Il primo comma dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta ».

Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado ».

Il primo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado ».

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

ART. 69. — « I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la predetta data.

Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nella aliquota di ruolo di cui all'articolo 39 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per la metà o in misura ridotta del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo ».

Il terzo comma dell'articolo 152 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se maggiori, 5 anni di permanenza in tale grado ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« I capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso del prescritto periodo di comando e non abbiano superato il 38° anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio dei corsi possono essere ammessi, a

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

domanda, ai corsi di stato maggiore, con le modalità previste per gli ufficiali dei ruoli normali delle armi.

Il capitano del ruolo speciale unico che superi il corso di stato maggiore è trasferito nel ruolo normale dell'arma corrispondente a quella d'impiego, e consegue in tale ruolo il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

L'ufficiale del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio cui venga conferita, ai sensi dell'articolo 130 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, la promozione per merito di guerra è trasferito nel ruolo normale dell'arma corrispondente a quella di impiego.

L'ufficiale del ruolo speciale unico promosso per merito di guerra può rinunciare al trasferimento nel ruolo normale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti:

Colonnello	anni 58
Tenente colonnello	» 57
Maggiore	» 56
Capitano	» 52
Subalterni	» 52 ».

Il Sottosegretario alla difesa onorevole Pugliese ha chiesto di fare alcune dichiarazioni preliminari. Ne ha facoltà.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come i componenti della Commissione sanno, il Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge che modifica i limiti di età per gli ufficiali delle forze armate, fino al grado di colonnello.

Pertanto i limiti di età per gli ufficiali del ruolo speciale potrebbero essere elevati secondo quanto previsto nella tabella che accompagna il suddetto disegno di legge.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire i limiti di età indicati nell'articolo 12 con i seguenti:

« Colonnello	anni 65
Tenente colonnello	» 63
Maggiore	» 60
Capitano	» 58
Subalterni	» 56 ».

Avverto che il Relatore onorevole Leone Raffaele propone di sostituire i limiti di età previsti nell'articolo 12 con i seguenti:

« Colonnello	anni 61
Tenente colonnello	» 59
Maggiore	» 58
Capitano	» 54
Subalterni	» 52 ».

L'onorevole rappresentante del Governo propone invece di sostituire gli stessi limiti di età con quelli previsti nel disegno di legge n. 4016 già presentato alla Camera, e cioè:

« Colonnello	anni 60
Tenente colonnello	» 59
Maggiore	» 58
Capitano	» 54
Subalterni	» 52

GUADALUPI. Mi pare che il tardivo ripensamento da parte del Governo, anche se giustificato dalla necessità di essere coerente, ha evitato che venissero approvati due provvedimenti contrastanti l'uno con l'altro, ma porta noi nella condizione di dover fare delle considerazioni di opportunità.

Noi non dobbiamo pregiudicare con questa elevazione dei limiti di età, la discussione del disegno di legge n. 4016. Il ruolo speciale intanto esiste in quanto vi è un ruolo normale. L'autonomia di questo ruolo non ha vita se non quando noi avremo discusso nel suo assieme la legge n. 4016 sui limiti di età. Pertanto, propongo di stralciare questo articolo 12 per coordinarlo poi con il disegno di legge n. 4016, allorquando — e ritengo che ciò avverrà presto — sarà discusso. Ciò a mio avviso si rende necessario in quanto, se per ipotesi ci fossero per il ruolo normale dei miglioramenti nei limiti di età è evidente che noi saremo bloccati a non poterli apportare nel ruolo speciale, avendo deliberato oggi.

PRESIDENTE. Onorevole Guadalupi, fa una proposta formale in proposito?

GUADALUPI. No, signor Presidente, ma ritengo che se dobbiamo seguire un iter perfetto non possiamo prescindere, rispetto a que-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ste migliorate proposte del Governo, da quello che è il parere del Governo. Ci sono delle variazioni e degli spostamenti anche in riferimento a quel disegno di legge, proposte coll'emendamento Leone Raffaele. Non ne faccio una questione formale, ma significherebbe mettere allo stesso livello i servizi tecnici con il ruolo speciale unico, per lo meno per il grado di colonnello. Intanto a prescindere da questa diversità rispetto all'emendamento Leone Raffaele, come rispetto agli emendamenti presentati dal Governo, chiedo se la Commissione Bilancio ha espresso il suo parere su questi emendamenti.

CUTTITTA. Vorrei rispondere all'osservazione dell'onorevole Guadalupi. L'aumento del limite di età si risolve in un risparmio per lo Stato, perché noi tratteniamo un ufficiale per più tempo, al posto suo, mentre se lo mandiamo a casa prima, dovremo metterne un altro al suo posto.

GUADALUPI. Non sono né un tecnico, né un economista ma sono abituato a parlare documentato. La mia proposta aveva un senso. Nel disegno di legge n. 4016 all'articolo 7, si parla di un onere di 710 milioni. Non so quale possa essere il rapporto tra questa legge, però un sensibile aumento di spesa ci potrebbe anche essere.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Avevo presentato il mio emendamento proprio perché ci fosse veramente un equilibrio tra il provvedimento che stiamo esaminando ed il disegno di legge n. 4016 già presentato alla Camera. Avevo proposto di portare il limite a 61 anni anche per il ruolo speciale, a differenza di quanto non dica la tabella n. 1 di quella legge, che porta ad anni 60 l'età dei colonnelli.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vorrei dispiacere il Relatore, ma c'è una certa differenza tra i ruoli tecnici e i ruoli speciali per i quali un'età maggiore può essere consentita. Invece anche nel ruolo speciale noi abbiamo detto che il colonnello va a comandare un deposito, ecc., e una certa differenza si può spiegare.

CUTTITTA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento all'articolo 12.

PRESIDENTE, Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 12, fino alla parola « seguenti ».

(È approvata)

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, per sostituire con la presente, la originaria tabella:

« Colonnello	anni 60
Tenente Colonnello	» 59
Maggiore	» 58
Capitano	» 54
Subalterni	» 52 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

Le tabelle nn. 1, 4 e 8 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dagli allegati A, B e C alla presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1963.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 14 e 15 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 14.

Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate:

a) secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, per gli ufficiali del ruolo unico dei generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per gli ufficiali generali dei servizi e per i colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

b) sotto la data del 1° gennaio 1963, per gli ufficiali del ruolo dell'arma dei carabinieri e per gli ufficiali inferiori e superiori dei servizi eccettuati i capitani e i maggiori dei servizi tecnici;

c) dopo l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 15 e 16 e con riferimento alla data del 1° gennaio 1963, per i tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

(È approvato).

ART. 15.

Per la prima formazione del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono essere effettuati trasferimenti nel ruolo anzidetto di ufficiali dei ruoli normali delle armi stesse aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

I trasferimenti sono effettuati nei limiti dei posti previsti per ciascun grado nel ruolo speciale unico e comunque in numero non superiore alle eccedenze risultanti negli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli presi cumulativamente, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle armi quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, rispetto ai corrispondenti organici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vigenti anteriormente al 1° gennaio 1963.

Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti sono disposti entro il termine massimo di 180 giorni dalla stessa data, con decorrenza 1° gennaio 1963 e con precedenza per coloro che siano stati sottoposti ad un maggior numero di valutazioni e, a parità di valutazioni, che siano più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Non possono essere trasferiti nel ruolo speciale unico gli ufficiali che nel grado rivestito siano stati giudicati non idonei all'avanzamento.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

« La domanda di trasferimento nel ruolo speciale unico può essere altresì presentata nei termini e alle condizioni di cui al precedente articolo 15:

a) dai tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137.

Il trasferimento nel ruolo speciale unico dei tenenti colonnelli di cui alla lettera a) è effettuato entro il limite dei posti ancora disponibili dopo ultimati i trasferimenti previsti dall'articolo 15. Gli ufficiali trasferiti cessano dalla posizione soprannumeraria.

I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici ».

A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

L'onorevole Cuttitta propone di aggiungere, alla fine del primo comma, la seguente lettera c):

« c) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti delle armi predette collocati in ausiliaria per limiti di età nell'anno 1962 ».

Anche l'onorevole Durand de la Penne propone di aggiungere al termine del primo comma una lettera c), così formulata:

« c) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età, che alla data del 1° gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito ».

Lo stesso onorevole Durand de la Penne propone di aggiungere alla fine dell'articolo 16 il seguente comma:

« Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente ».

MESSE Faccio miei gli emendamenti Durand de la Penne. Essi hanno come scopo di immettere nel ruolo speciale ufficiali per sopperire alle esigenze straordinarie del momento.

Tale trasferimento risponderebbe sicuramente alle esigenze di servizio e, dal punto di vista umano, costituirebbe un riconoscimento all'attività svolta in lunghi anni di servizio in guerra e in pace.

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto un nuovo testo dell'articolo 16. Ne dò lettura.

« La domanda di trasferimento nel ruolo speciale unico può essere altresì presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:

a) dai tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;

c) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età che alla data del 1° gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito;

d) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno 15 anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940.

Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere a), c) e d) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili dopo ultimati i trasferimenti previsti dall'articolo 15.

I tenenti colonnelli di cui alla lettera a) trasferiti nel ruolo speciale unico cessano dalla posizione soprannumeraria.

I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici.

Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) sono immessi nel ruolo speciale unico, previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso, secondo il grado rivestito, sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria e, qualora non abbiano minore anzianità di grado, assumono l'anzianità dell'ul-

timo capitano o tenente proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria ».

Gli onorevoli Albarello, Di Nardo e Lenoci hanno presentato un emendamento aggiuntivo a quello proposto dall'onorevole Caiati. Ne do lettura:

« Aggiungere dopo il primo comma:

« Alla prima costituzione del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio, si provvede mediante:

1°) i trasferimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo;

2°) l'immissione a domanda di ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età e con il grado di capitano o maggiore; l'immissione a ruolo con il grado rivestito alla data del 1° gennaio 1962, sempre che gli interessati non abbiano superato alla stessa data i limiti di età stabiliti dal precedente articolo 11 della presente legge per la cessazione del servizio permanente del pari grado del ruolo speciale unico ».

ALBARELLO. Onorevoli colleghi, l'emendamento che abbiamo l'onore di sottoporre all'approvazione della Commissione, ha lo scopo di sanare una situazione di grave disagio, morale e materiale, nella quale versa una benemerita categoria di ufficiali che, pur avendo ben meritato in pace e in guerra, è stata costretta a lasciare il servizio permanente nei gradi di capitano o di maggiore, per raggiunti limiti di età, senza avere avuta la possibilità di essere valutata per l'avanzamento al grado superiore.

La situazione che s'intende sanare è da attribuire unicamente alle modificazioni nello sviluppo di carriera intervenute successivamente all'immissione nel servizio permanente effettivo degli ufficiali di cui trattasi. È noto, infatti, che nel 1939 l'Amministrazione militare, per far fronte alle aumentate esigenze organiche dell'esercito nazionale e coloniale, reclutò 1.500 ufficiali mediante concorso fra gli ufficiali di complemento, buona parte già trattenuti in servizio presso reparti operanti in Africa Orientale sin dal 1935.

Costoro, in base alla legislazione allora vigente, avevano la possibilità di adire al vertice della carriera, ed è noto che, per effetto della legge del 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento, a causa delle mutate condizioni di carriera, gli ufficiali reclutati con il concorso dei 1.500 e precedenti, vennero danneggiati nelle loro legittime aspettative.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Tanto è vero che l'Amministrazione militare, preoccupandosi della sorte dei propri dipendenti:

— ha provveduto con disposizione di carattere interno, a trattenere in servizio fino a 52 anni di età gli ufficiali transitati nell'ausiliaria con il grado di capitano a 48 anni;

— ha previsto, in sede di formulazione del testo originario del progetto di legge, sottoposto oggi all'approvazione del Parlamento, la possibilità di transito a domanda nel ruolo speciale unico dei capitani e dei maggiori, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, collocati in ausiliaria in base alle disposizioni di legge in vigore, che non abbiano superati alla data del 1° gennaio 1962 i nuovi limiti di età previsti dal progetto di legge in questione, che, come noto, sono stati elevati da 48 a 52 anni per i capitani e da 52 a 56 per i maggiori. Questa norma non appare più nel testo sottoposto all'esame della Camera.

Il provvedimento, che interessa in modo particolare circa 180 ufficiali, è da considerare equo perché pone fine ad una ingiustificata disparità di trattamento, oggi riservata ad ufficiali che, pur provenendo dallo stesso concorso, hanno avuto un diverso sviluppo di carriera.

Ed infatti, allo stato attuale, potremmo dividere il gruppo degli ufficiali provenienti dal cosiddetto concorso dei 1.500 in tre categorie:

1°) ufficiali appartenenti alle armi di cavalleria e genio: per effetto della disfunzione verificatasi, in sede di applicazione della legge di avanzamento — disfunzione che s'intende correggere con il provvedimento di legge in esame — hanno avuto la possibilità di pervenire al grado di maggiore o di tenente colonnello, con un anticipo di 6 e 7 anni, nei confronti dei colleghi delle armi di fanteria e di artiglieria;

2°) ufficiali delle armi di fanteria e artiglieria in ausiliaria trattenuti: in conseguenza dell'intasamento dei ruoli, hanno subito un ritardo nello sviluppo della carriera e sono stati costretti a lasciare il servizio permanente per raggiunti limiti di età, nella maggior parte, nel grado di capitano ed alcune unità nel grado di maggiore. È questa una categoria che s'intende salvare;

3°) ufficiali delle armi di fanteria e artiglieria in servizio permanente effettivo: appartengono a questa categoria alcuni ufficiali che, per essere più giovani di età, sono tuttora in servizio permanente effettivo e che avranno, quindi la possibilità di transitare

nell'istituendo ruolo speciale unico, qualche mese prima di essere raggiunti dai limiti di età.

Tenuto presente quanto sopra e considerato che il provvedimento:

— non comporta rilevante onere in quanto riguarda ufficiali già trattenuti in servizio e quindi fruanti dello stesso trattamento economico di cui verrebbero a beneficiare transitando nel ruolo speciale unico;

— non crea turbative nello sviluppo di carriera degli ufficiali in servizio permanente effettivo che transiteranno nel ruolo speciale unico, in quanto l'istituendo ruolo assorbendo le notevoli deficienze organiche degli attuali ruoli — circa 2.000 — offre ampie possibilità di ricezione dei 180 ufficiali che s'intende recuperare;

— consentirebbe di porre sullo stesso piano, ai fini della carriera, ufficiali provenienti dallo stesso concorso.

Confido che il provvedimento venga approvato rendendo piena giustizia a questa benemerita categoria, di autentici combattenti che, oltre tutto, si trova, per buona parte, in queste precarie condizioni, a causa di precedenti disposizioni, fatte per migliorare o modificare la carriera di altre categorie di ufficiali a danno di questa, alla quale, nessuno ha ritenuto necessario provvedere.

È opportuno precisare che gli ufficiali di cui trattasi sono tutti attualmente in servizio senza soluzione di continuità a tutti gli effetti e pertanto sono pienamente aggiornati nel campo tecnico-professionale alla pari degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento al testo originario presentato dagli onorevoli Fornale, Buffone, Canestrari, Bologna e Chiatante:

« Dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera c):

« c) potranno inoltre essere recuperati dall'ausiliaria a ritrasitati nel servizio permanente effettivo col trattamento nel ruolo speciale unico, i capitani ed i maggiori già provenienti dagli ufficiali di complemento per concorso straordinario — dei 1.500 — indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1940 ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Nella seconda parte del nuovo testo Caiati troviamo una nuova idea, e cioè che l'immissione a ruolo abbia cioè la data del 1° gennaio 1962. Si tratta di una vera innovazione, sulla quale non esprimo per ora un giudizio, toccando essa un principio generale.

Sono favorevole per altro a questo emendamento Caiati che ritengo comprensivo di tutti gli altri emendamenti presentati, tranne che per la questione della decorrenza.

GUADALUPI. Per tranquillizzare la mia coscienza, desidero una spiegazione in merito ad una certa elasticità per cui a volte si retrodata un disegno di legge, e a volte lo si postdata e lo si proietta nel futuro di diversi, svariati mesi. Qual è l'atteggiamento del Governo in materia? La questione della retroattività della legge rappresenta certamente un grosso problema di carattere costituzionale. Occorre da parte nostra una linearità, un equilibrio costante in quello che è l'apporto del Governo nella Commissione e nelle deliberazioni da questa adottate, altrimenti corriamo il rischio di provocare delle discriminazioni su diverse istanze legislative.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La sua osservazione, onorevole Guadalupi, non mi sembra perfettamente pertinente, in quanto il ruolo speciale unico si forma il 1° gennaio 1963.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Riprendendo il mio intervento, dirò che l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Caiati verte soprattutto sui due commi aggiuntivi *c)* e *d)* e sulle relative conseguenze. Nella elencazione vengono compresi gli ufficiali che sono in ausiliaria — punto *c)* — e quelli di completamento che sono trattenuti. Queste sono le due sostanziali innovazioni. Naturalmente, è anche considerato il modo di immissione: di questo si parla nell'ultima parte dell'emendamento.

Nel caso che il grado sia stato in quel momento ottenuto, si assume un'anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado. Per gli ufficiali di complemento trattenuti, si ha un concorso particolare, la cui graduatoria, in ogni caso, va posta in coda all'altra generale. Ecco le vere innovazioni. Tutti gli altri emendamenti, quindi, possono essere dichiarati assorbiti, assorbibili o identificabili.

PRESIDENTE. Come già affermato dal relatore, i vari emendamenti presentati all'articolo 16 possono ritenersi assorbiti dall'emendamento Caiati.

Chiedo quindi ai proponenti se insistono per la votazione.

ALBARELLO. Dichiaro di ritirare l'emendamento proposto.

MESSE. Dichiaro di ritirare gli emendamenti Durand de la Penne che già feci miei.

FORNALE. Ritiro il mio emendamento all'articolo 16.

CUTTITTA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 16 proposto dall'onorevole Caiati, e del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17 avvertendo che, in mancanza di osservazioni o emendamenti, lo porrò successivamente in votazione:

Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'articolo 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Fino al riassorbimento delle suddette eccedenze sono lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18, al quale pure non sono stati presentati emendamenti:

Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1963 sono determinate dopo i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 16 con riferimento alla data del 1° gennaio 1963.

Fino a quando non saranno effettuate promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 9 della presente legge, si intende legittimamente costituita senza la partecipazione dei due colonnelli dello stesso ruolo speciale unico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare:

a) i capitani di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trattenuti in servizio, che non abbiano superato il 40° anno di età;

b) i marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

e genio che non abbiano superato il 45° anno di età.

Il compimento del limite di età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i concorsi ».

Dagli onorevoli Chiatante, Fornale, Canestrari, Veronesi, Buffone, Bologna, è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo dell'articolo 19:

« L'applicazione dei limiti di età di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, è sospesa sino al 1° gennaio 1964 nei confronti dei maggiori dei carabinieri nati nell'anno 1907 e dei capitani dei carabinieri nati negli anni 1910 e 1911 sino al 31 dicembre 1964.

Quelli di detti ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono cessati dal servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 35 della legge suddetta, sono riammessi in servizio permanente effettivo ».

BUFFONE. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole rappresentante del Governo circa i nuovi limiti di età, anche a nome degli altri colleghi ritiro l'emendamento già presentato.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 19 così come risulta nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20 al quale non risultano presentati emendamenti.

« Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'arma dei carabinieri e nei servizi, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21 al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1491, le vacanze che si formeranno nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, saranno portate in diminuzione dei soprannumeri suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22 al quale pure non sono stati presentati emendamenti:

« Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino dal servizio permanente e che, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, debbono essere trasferiti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli normali dell'arma di impiego ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

« All'onere di lire 190.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Vi è un emendamento presentato dall'onorevole Caiati al primo comma di detto articolo di cui do lettura:

« Sostituire il primo comma dell'articolo 23 con il seguente:

« All'onere di lire 190.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto ».

CAIATI. Tale emendamento è in correlazione con le modifiche apportate all'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Caiati.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 23.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'allegato A. Do lettura dei quadri I. II della tabella n. 1:

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

TABELLA N. 1.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	2				
1					
I. — RUOLO UNICO DEI GENERALI PROVENIENTI DAI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO					
Generale di corpo d'armata	—	—	21	—	—
Generale di divisione . . .	scelta	1 anno di comando di divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno.	34	5	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati.
Generale di brigata . . .	scelta	—	86	12	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati.
II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI					
Generale di divisione . . .	—	—	5	—	—
Generale di brigata . . .	scelta	1 anno di comando di brigata o nella carica di Capo di Stato Maggiore del Comando generale.	13	1 o 2 (b)	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati (b).
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	42	4	1/4 dei colonnelli non ancora valutati (c).
Tenente colonnello . . .	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	235	10 o 11 (d)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (d).
Maggiore	anzianità	—	156	—	—

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	1	2				
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore di istituto.	490	39 (e)	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (e).	
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	491	—	—	
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).	—	—	—	

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1964: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo, terzo e quarto anno. Per l'anno 1963 le promozioni sono 2, di cui 1 ad aumento organico. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 il numero dei generali di brigata non ancora valutati ammessi a valutazione è di 4.

(c) Per ciascuno degli anni 1963 e 1965 il numero dei colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 10; per ciascuno degli anni 1964 e 1966 il numero dei colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 11.

(d) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 10 promozioni nel primo anno ed 11 promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964, il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 39.

(e) Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 88 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 100, compresi quelli già valutati.

(f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia, e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

Pongo in votazione, i primi due quadri di cui ho dato lettura.

(Sono approvati).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

Do lettura del quadro III:

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento			Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
		2	3	4			
III. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI FANTERIA							
Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente.	225	14	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.		
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	788	45	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.		
Maggiore	anzianità	—	450	—	—		
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia fucilieri o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h).	1.265	112 o 113 (g)	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.		
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone fucilieri o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	1.124	—	—		
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).		—	—	—	

(g) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 112 promozioni nel primo anno, 113 promozioni nel secondo anno.
 (h) Non frequentano il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore i capitani che hanno superato il corso di Stato Maggiore.

Avverto che l'onorevole Caiati ha presentato un emendamento sostitutivo al quadro III. Ne do lettura.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Segue: TABELLA N. 1.

ALLEGATO A.

« Sostituire il quadro III con il seguente:

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore						Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	1	2	3	4	5	6	
III. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI FANTERIA							
Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente.	225	14	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.		
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	788	45	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (g).		
Maggiore	anzianità	—	450	—	—		
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia fucilieri o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h).	1.265	112 o 113 (g)	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (g).		
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone fucilieri o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	1.124	—	—		
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).					

(g) In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 le promozioni da capitano a maggiore sono 155 e il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 194. Negli stessi anni il numero dei tenenti colonnelli ammessi a valutazione è determinato da 1/8 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale. A decorrere dal 1974, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno.

(h) Non frequentano il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore i capitani che hanno superato il corso di Stato Maggiore.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Caiati.

(È approvato).

Do lettura dei quadri IV, V VI della Tabella 1, ed avverto che in mancanza di osservazioni o emendamenti li porrò successivamente in votazione:

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche: corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore		Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	1	2			3	4	
IV. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI CAVALLERIA							
Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente.	21	1 o 2 (i)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.		
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	73	4 o 5 (j)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.		
Maggiore	anzianità	—	42	—	—		
Capitano	scelta	2 anni di comando di squadrone, o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h).	117	10 o 11 (k)	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.		
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone, o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	105	—	—		
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).	—	—	—		
V. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA							
Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente.	130	8	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.		
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	455	26 (l)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (l).		
Maggiore	anzianità	—	260	—	—		

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	1	2	3	4			
V. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA (segue).							
Capitano	scelta	2 anni di comando di batteria o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h).	731	65	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.		
Tenente	anzianità	3 anni di comando di sezione, escluse le sezioni non inquadrare in batterie, o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	650	—	—		
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).	—	—	—		
VI. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEL GENIO							
Colonnello	scelta	1 anno di comando di reggimento o comando equipollente.	60	3 o 4 (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.		
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	210	12	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.		
Maggiore	anzianità	—	120	—	—		
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, oppure 1 anno di comando di compagnia o comando equipollente e 1 anno di servizio lavori; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h).	388	30	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.		

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
VI. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEL GENIO (Segue)					
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	300	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).		—	—
<p>(g) Ciclo di 10 anni con inizio dall'anno 1963: per la cavalleria 1 promozione nel secondo, nel quarto, nel quinto, nel settimo, nell'ottavo, nel nono e nel decimo anno e 2 promozioni nel primo, nel terzo e nel sesto anno; per il genio 3 promozioni nel sesto, nel nono e nel decimo anno e 4 promozioni nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto, nel settimo e nell'ottavo anno.</p> <p>(h) Ciclo di 5 anni con inizio dal 1963: 4 promozioni nel primo, secondo, terzo e quarto anno e 5 promozioni nel quinto anno.</p> <p>(i) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1963: 11 promozioni nel primo e nel terzo anno e 10 promozioni nel secondo, nel quarto e nel quinto anno.</p> <p>(l) Per ciascuno degli anni 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 28, di cui 2 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 70.</p>					

(Sono approvati).

Do lettura del quadro VII:

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
VII. — RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO					
Colonnello	—	—	52	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	870 (m)	13	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (m).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore		Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	2	3			4	5	
1							
VII. — RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO (Segue).							
Maggiore	anzianità	—	—	560 (m)	—	—	—
Capitano	anzianità	2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti.		4.113	—	—	—
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.		1.120	—	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—	—	—

(m) I tenenti colonnelli per essere valutati per l'avanzamento devono avere l'anzianità complessiva di undici anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello. Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori.

L'onorevole Cuttitta ha presentato un emendamento al quadro VII. Ne do lettura:

« Al capo VII, colonna 2, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sostituire la parola: scelta, con la parola: anzianità e sopprimere il n. 13 riportato nella colonna 5 ».

CUTTITTA. Dichiaro di ritirare l'emendamento proposto in quanto è stato già respinto il mio emendamento all'articolo 9. PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Messe ha presentato due emendamenti al quadro VII. Ne do lettura:

« Al capo VII, colonna 3, in corrispondenza al grado di capitano sostituire le parole: 2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti, con le parole: almeno 2 anni presso reggimenti o reparti autonomi »;

« In corrispondenza del grado di tenente, sostituire le parole: 3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente, con le parole: almeno 3 anni presso reggimenti o reparti autonomi, anche se compiuti in tutto o in parte da sottotenente ».

Li pongo in votazione.

(Non sono approvati).

Pongo in votazione il quadro VII di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dei quadri VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV, avvertendo che in mancanza di osservazioni o emendamenti li porrò successivamente in votazione.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore		Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	1	2	3	4		5	6	
VIII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DI ARTIGLIERIA								
Tenente generale	—	—	—	1 anno di capo reparto.	1	—	—	—
Maggiore generale	scelta	—	—	—	3	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.	—
Colonnello	scelta	—	—	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente.	14	3 in quattro anni (n) (o)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.	—
Tenente colonnello	scelta	—	—	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	—	2 o 3 (p)	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo (p).	—
Maggiore	anzianità	—	—	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.	95	—	—	—
Capitano	anzianità	—	—	—	—	—	—	—
IX. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE								
Tenente generale	—	—	—	—	1	—	—	—
Maggiore generale	scelta	—	—	1 anno di capo reparto.	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.	—
Colonnello	scelta	—	—	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente.	12	1 ogni 2 anni (n)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.	—

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	
IX. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE					
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.		2 o 3 (q)	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo (q).
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.	75	—	—
Capitano	anzianità	—	—	—	—
X. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO CHIMICO FISICO					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (r)	Tutti.
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r).	10	1 ogni 2 anni (r)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o di capo sezione ufficio difesa atomico-biologico-chimico, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (r).		1 o 2 (s)	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo.
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione di stabilimento o di addetto all'ufficio difesa atomico-biologico-chimico o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto (r).	66	—	—
Capitano	anzianità	—	—	—	—

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
XI. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DEL GENIO					
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	2 anni di direttore del centro tecnico del Genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r).	3	1 ogni 4 anni (r)	Tutti.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (r).		3 in quattro anni (r) (o)	2 per il primo e per il secondo anno, 1 per il terzo e per il quarto anno.
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto (r).	27	—	—
Capitano	anzianità	—	—	—	—
XII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLE TRASMISSIONI					
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r).	3	1 ogni 4 anni (r)	Tutti.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (r).		3 in quattro anni (r) (o)	2 per il primo e per il secondo anno, 1 per il terzo e per il quarto anno.
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto (r).	27	—	—
Capitano	anzianità	—	—	—	—

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
		1	2			
XIII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO						
Maggiore generale	—	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	2 anni di capo ufficio studi dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente (r).	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di capo divisione nell'Istituto geografico militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (r).	—	18	1 ogni 2 anni (n)	1 ogni anno.
Maggiore	anzianità	2 anni di capo sezione nell'Istituto geografico militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; superare il corso superiore di fotogrammetria (r).	—	—	—	—
Capitano	anzianità	—	—	—	—	—
XIV. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO						
Tenente generale	—	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello	scelta	2 anni di direttore della motorizzazione o incarico equipollente.	—	18	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore		Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	1	2			3	4	
XIV. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO (Segue).							
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di autogruppo o di direzione di officina riparazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, o incarico equipollente.	144	4	4	0	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	90	—	—	—	—
Capitano	scelta	1 anno di comando di autoreparto e 2 anni di addetto alle lavorazioni o incarico equipollente; superare il corso superiore automobilistico.	226	—	18	18	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (b).
Tenente	anzianità	2 anni di comando di autosezione e 2 anni di addetto alle lavorazioni, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	207	—	—	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).	—	—	—	—	—

(n) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(o) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1963: 1 promozione nel primo, nel secondo e nel quarto anno, nessuna promozione nel terzo anno. La promozione ad aumento organico al grado di maggior generale del Servizio tecnico di artiglieria ha luogo in aggiunta a quelle da effettuare secondo le norme vigenti.

(p) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1965: 3 promozioni nel primo, secondo, terzo e quarto anno, e 2 promozioni nel quinto anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 5, di cui 2 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 8.

(q) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1963 e 1964 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 3, di cui 1 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 5.

(r) Nei riguardi degli ufficiali trasferiti nel Servizio tecnico ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, non sono richiesti, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento, i periodi di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti.

(s) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1963: 2 promozioni nel primo, nel terzo, nel quarto e nel quinto anno ed una promozione nel secondo anno.

(t) Per i tenenti colonnelli, ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 4 promozioni nel primo anno e 5 promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 29 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 33, compresi quelli già valutati. Per gli stessi anni il periodo di addetto alle lavorazioni è ridotto ad un anno.

(Sono approvati).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue: TABELLA N. 1.

Do lettura del quadro XV:

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
XV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (n)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente.	34	1	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di capo reparto di cura in ospedale militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	226	8 o 9 (u)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	142	—	—
Capitano	scelta	2 anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di sanità.	353	28 o 29 (v)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di sanità.	176	—	—

(u) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 8 promozioni nel primo anno, 9 promozioni nel secondo anno.

(v) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 28 promozioni nel primo anno, 29 nel secondo anno. Per gli anni 1963, 1964 e 1965 il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 32, compresi quelli già valutati.

Avverto che l'onorevole Caiati ha presentato un emendamento sostitutivo al quadro XV. Ne do lettura.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	1	2				
XV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)						
Tenente generale	—	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	—	7	1 ogni 4 anni (n)	2 per il primo, secondo e terzo anno, 1 per il quarto anno.
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente.	42	1 o 2 (u)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.	
Tenente colonnello	scelta	2 anni di capo reparto di cura in ospedale militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	226	10 o 11 (u)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati o di tutti i maggiori in ruolo.	
Maggiore	anzianità	—	142	—	—	
Capitano	scelta	2 anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso di sanità.	353	28 o 29 (v)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (v).	
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di sanità.	176	—	—	

(u) Per i colonnelli, ciclo di 4 anni con inizio dal 1963: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, una promozione nel quarto anno; le 3 promozioni ad aumento organico al grado di maggior generale hanno luogo in aggiunta a quelle da effettuare secondo le norme vigenti. Per l'anno 1963 il numero dei colonnelli ammessi a valutazione è di 12, compresi quelli già valutati. Per i tenenti colonnelli, ciclo di 2 anni con inizio dal 1963: 11 promozioni nel primo anno, 10 promozioni nel secondo anno.

(v) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 28 promozioni nel primo anno, 29 nel secondo anno. Per gli anni 1963, 1964 e 1965 il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 32, compresi quelli già valutati.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Caiati.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue TABELLA N. 1.

Do lettura dei quadri XVI e XVII:

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
		2	3			
1						
XVI. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI)						
Maggiore generale	—	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Tenente colonnello.	scelta	2 anni di direttore di farmacia principale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	—	17	1 ogni 2 anni (n)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	—	10	—	—
Capitano	scelta	Superare il corso chimico-farmaceutico.	—	26	2	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	—	—	14	—	—

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti al fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
XVII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente.	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	80	3	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di commissariato.	123	10	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (w).
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di commissariato.	60	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(w) Per gli anni 1963, 1964 e 1965 il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 12, compresi quelli già valutati.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue TABELLA N. 1.

L'onorevole Caiati propone di sostituirli con i seguenti:

GRADO	XVI. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI)					
	1	2	3	4	5	6
	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)	
Maggiore generale	—	—	1	—	—	—
Colonnello	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.	—
Tenente colonnello	scelta	2 anni di direttore di farmacia principale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	17	1 ogni 2 anni (n)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.	—
Maggiore	anzianità	—	10	—	—	—
Capitano	scelta	Superare il corso chimico-farmaceutico	26	2	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (w).	—
Tenente	anzianità	—	14	—	—	—

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
XVII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello	scelta	2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente.	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	80	3	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di commissariato.	123	10 (w)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (w).
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di commissariato.	60	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—

(w) Per il ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) il numero dei capitani ammessi a prima valutazione nell'anno 1963 è di 4. Per il ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) in ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 18 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 21, compresi quelli già valutati.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Caiati.
(È approvato).

Do lettura dei quadri XVIII, XIX e XX, avvertendo che in mancanza di osservazioni o emendamenti li porrò successivamente in votazione:

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	1	2				
XVIII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA)						
Maggiore generale	—	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	—	3	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Tenente colonnello	scelta	—	—	40. (x)	1 ogni 2 anni (n)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	—	25 (x)	—	—
Capitano	scelta	Superare il corso superiore di sussistenza.	—	69	5 (x)	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (x).
Tenente	anzianità	—	—	60	—	—
Sottotenente	anzianità	—	—		—	—
XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE						
Tenente generale	—	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello	scelta	—	—	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE (Segue)					
Tenente colonnello	scelta	2 anni di relatore o vice relatore e 2 anni di capo sezione in una direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	160	4 (y)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (y).
Maggiore	anzianità	—	100	—	—
Capitano	scelta	4 anni di direttore dei conti o capo ufficio amministrazione o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di amministrazione.	266	20 (y)	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (y).
Tenente	anzianità	—	238	—	—
Sottotenente	anzianità	—		—	—
XX. — RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO					
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (n)	1 ogni anno.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

ALLEGATO A.

Segue TABELLA N. 1.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	23	1	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (z).
Maggiore	anzianità	—	15	—	—
Capitano	scelta	2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria.	37	3 (z)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (z).
Tenente	anzianità	—	18	—	—

(x) L'organico dei tenenti colonnelli sarà raggiunto gradualmente mediante promozione dei maggiori con almeno cinque anni di anzianità di grado. Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono rispettivamente 15 e 14 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 18 compresi quelli già valutati.

(y) Per l'anno 1963 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 6, di cui 2 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 30. Per l'anno 1964 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 5, di cui 1 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 25. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 35 ed il numero dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è di 45.

(z) Per l'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 5 ed il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è, rispettivamente, di 5 e di 8.

(Sono approvati)

Do lettura dell'allegato B avvertendo che in mancanza di osservazioni o emendamenti, ne porrò le varie tabelle successivamente in votazione:

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALMQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)		
	Capitano	Maggiore	Tenente Colonnello
I. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI			
Corso superiore d'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20. (2).	1/40 dell'organico del grado.	—	—
Corso superiore di Stato Maggiore. Avere superato il corso. (2).	1/40 dell'organico del grado.	2/13 dell'organico del grado.	—
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	—	—	1/9 dell'organico del grado.
II. — RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO			
Corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20. (3).	1/9 dell'organico del grado.	—	—
Corso di Stato Maggiore. Avere superato il corso. (3).	1/9 dell'organico del grado.	2/9 dell'organico del grado.	—
Corso superiore di Stato Maggiore. Avere superato il corso.	2/9 dell'organico del grado.	2/5 dell'organico del grado.	1/4 dell'organico del grado.
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	—	—	1/9 dell'organico del grado.
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota osservatore dall'elicottero con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:			
a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);	1/36 dell'organico del grado.	—	—
b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo aver conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);	1/36 dell'organico del grado.	—	—
c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4).	—	1/9 dell'organico del grado.	—

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Segue ALLEGATO B.

Segue TABELLA N. 4.

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)		
	Capitano	Maggiore	Tenente Colonnello
III. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO			
Corso superiore automobilistico. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/5 dell'organico del grado.	—	—
IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)			
« Specializzazione » in una branca della medicina, chirurgia e biologia, conseguita presso una Università Italiana.	1/12 dell'organico del grado.	1/7 dell'organico del grado.	1/12 dell'organico del grado.
« Libera docenza » in qualunque ramo, eccetto storia della medicina (5).	1/10 dell'organico del grado.	1/6 dell'organico del grado.	1/12 dell'organico del grado.
Corso superiore di sanità. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico del grado.	—	—
V. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI-FARMACISTI)			
« Libera docenza » in qualunque ramo eccetto storia della chimica o della farmacia.	1/10 dell'organico del grado.	1/5 dell'organico del grado.	1/8 dell'organico del grado.
Corso superiore chimico-farmaceutico. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico del grado.	—	—
VI. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)			
Corso superiore di commissariato. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/6 dell'organico del grado.	—	—

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

Segue TABELLA N. 4.

Segue ALLEGATO B.

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)		
	Capitano	Maggiore	Tenente Colonnello
VII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA)			
Corso superiore di sussistenza. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico del grado.	—	—
VIII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE			
Corso superiore di amministrazione. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/5 dell'organico del grado.	—	—
IX. — RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO			
Corso superiore di veterinaria. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/5 dell'organico del grado.	—	—
<p>(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso. (2) I vantaggi del corso superiore d'istituto e del corso superiore di Stato Maggiore sono cumulabili. (3) I vantaggi del corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e del corso di Stato Maggiore non sono cumulabili. (4) I periodi di volo di cui alle lettere a) e b) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera c) debbono essere compiuti in anni solari diversi. (5) L'ufficiale che già abbia conseguito il vantaggio di carriera per una «specializzazione» qualora acquisti titolo a vantaggio di carriera per la «libera docenza» ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi, calcolata nel grado in cui ha acquisito la «libera docenza».</p>			

(È approvata).

Do lettura dell'allegato C, avvertendo che in mancanza di emendamenti lo porrò successivamente in votazione.

**AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO**

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)							
	2	3	4	5	6	7	8	
1	Generale di Divisione	Generale di Brigata o Maggiore Generale	Colonnello	Tenente Colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni	
Carabinieri	—	1/4	1/5	1/9	1/6	1/10	1/11	
Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	1/4	1/4	1/6	1/8	1/5	1/10	1/10	
Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	—	—	—	1/8	1/5	1/10	1/10	
Servizio tecnico d'artiglieria	—	1/3	1/5	} in ciascun grado 1/19 dell'organico globale dei tre gradi	—	—	—	
Servizio tecnico della motorizzazione	—	1/2	1/5		—	—	—	
Servizio tecnico chimico-fisico	—	1/2	1/5		—	—	—	
Servizio tecnico del genio	—	—	1/2		—	—	—	
Servizio tecnico delle trasmissioni	—	—	1/2		—	—	—	
Servizio tecnico geografico	—	—	1/2		—	—	—	
Servizio automobilistico	—	1/2	1/6		1/11	1/6	1/11	1/12
Servizio sanitario (Ufficiali medici)	—	1/4	1/6		1/9	1/6	1/11	1/7
Servizio sanitario (Ufficiali chimici-farmacisti)	—	—	—		1/8	1/5	1/10	1/7
Servizio di commissariato (Ufficiali commissari)	—	1/2	1/5		1/8	1/5	1/12	1/8
Servizio di commissariato (Ufficiali di sussistenza)	—	—	—	1/8	1/5	1/13	1/13	
Servizio di amministrazione	—	—	—	1/8	1/5	1/14	1/9	
Servizio veterinario	—	—	—	1/8	1/5	1/12	1/8	

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(E approvato).

PRESIDENTE. L'onorevole Messe ha chiesto di parlare per una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MESSE. Desidero fare una dichiarazione di voto. Se si potesse votare per divisione, voterei contro la prima parte — la relazione — e a favore della seconda, gli articoli. Vi è infatti un contrasto fra le due parti. Nella relazione si afferma che con questa legge si risolve il problema gravissimo dell'inquadramento del nostro esercito: questo non è vero in quanto la gravità del problema deriva da un inaridimento delle fonti di reclutamento degli ufficiali. All'Accademia di Modena, infatti, come già ho avuto occasione di affermare, si presenta sempre meno gente. È vero che nell'ultimo corso si è avuto un maggior numero di domande, ma è altrettanto vero che si è avuta la maggior percentuale di respinti.

Gli emendamenti presentati oggi riguardano la necessità di aiutare e assistere alcune categorie di ufficiali: non ve ne è uno che non metta in evidenza la richiesta umana e giusta di migliorare la loro condizione.

Il che dimostra ancora una volta in cosa consista il problema vero dell'Esercito, delle Forze Armate, direi più propriamente, in quanto anche la Marina e l'Aeronautica, sia pure in misura minore, specialmente questa ultima — i giovani la preferiscono, forse per una sorta di aspirazione all'avventura — lamentano le stesse difficoltà.

Se non si pone mano alla questione riferentesi al trattamento economico degli ufficiali, non si riuscirà mai a risolvere il problema. Quanto da noi fatto oggi non è che un palliativo!

Non si trovano più giovani in numero sufficiente che vadano all'Accademia. Ho l'impressione che, dal prossimo corso, l'affluenza sarà ancora minore rispetto all'attuale. Ho letto, infatti, sulla *Gazzetta Ufficiale* che sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda. Da cosa dipenderà tale decisione? Ho il sospetto che sia conseguenza di una scarsa affluenza delle domande stesse.

Ho già una volta lamentato questa circostanza, chiedendo nel 1957 all'allora Ministro Taviani di predisporre una nuova legge di avanzamento, causa prima della situazione attuale.

Ma il Ministro si mostrò di parere contrario in quanto sarebbe stata troppo vicina ad un'altra da poco approvata.

Leggi di avanzamento ne sono state varate tante, ma nessuna di esse ha mai risolto il grande e difficile problema delle carriere. Un

giovane ha pur il diritto di voler essere sicuro della propria carriera, del proprio avvenire. Occorre conciliare le esigenze dell'Amministrazione con quelle, legittime, personali, di ciascun ufficiale.

Con il sistema seguito fino adesso non si risolve il problema.

Il Ministro Taviani mi disse che si sarebbe provveduto a riorganizzare la scuola militare della « Nunziatella ». Io ho gli ultimi dati relativi alla stessa. Se ben ricordo, su 60 licenziati, 20 soltanto sono andati a Modena. Gli altri 40, che fine hanno fatto?

Vi è una quota notevole di alunni che, al momento degli esami fa la domanda per l'Accademia, forse semplicemente per ingraziarsi il professore... Una volta terminati gli esami stessi, la quota si riduce di molto.

Vi è poi un altro aspetto del problema da considerare, che è di grande importanza. Mi riferisco alle regioni ed alle famiglie di provenienza di coloro che inoltrano la domanda per entrare all'Accademia di Modena. Si tratta, per la gran parte, di famiglie di impiegati, di operai, di artigiani dell'Italia meridionale ed insulare e di famiglie di sottufficiali. Niente di male, evidentemente.

La borghesia è assente. Ormai pensa a guadagnare e non certo ad inquadrare truppe come ha fatto nel 1915-18.

Evidentemente, esistono altre ragioni e considerazioni, ma il grosso del problema è questo.

Una famiglia di artigiani, che con grandi sacrifici riesce a far prendere la licenza liceale al proprio figlio e a farlo entrare in Accademia, non può integrare, poi, come avveniva nel passato, lo stipendio di quest'ultimo. Anzi, non vede l'ora che questi sia in grado di portare il suo aiuto.

Il problema economico, quindi, si fa sempre più grave, anche per questa circostanza, che non possiamo non valutare nella giusta misura.

Altro dato che ci sembra rilevante è il seguente: il 66 per cento di coloro che dichiarano di voler entrare a Modena, si riserva di consegnare il titolo di studio a ottobre.

Ora, una bocciatura non è certo la fine del mondo, tutti ne abbiamo avute nella vita. Ma non mi si venga a dire che tale percentuale rappresenta l'*optimum*...

Con la legge che stiamo esaminando, si viene a rinunciare per il ruolo normale a due fonti che in passato hanno dato ottimi risultati ma che i nostri tecnici non hanno mai voluto riprendere in considerazione: mi riferisco agli ufficiali di complemento ed ai sot-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1962

tufficiali ai quali con modalità certamente più idonee di quelle attuali veniva data la possibilità di entrare a far parte degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Non mi sembra che tali ufficiali abbiano dato cattiva prova durante le numerose guerre cui l'Italia ha partecipato in questo secolo; sono gli stessi che hanno inquadrato il grande esercito vittorioso del 1915-18.

Di tali esperienze non si è ora tenuto conto.

Si è cercato di dimostrare che il ruolo di mobilitazione è diverso dal ruolo speciale. La diversità consiste nel fatto che ci sono in questo sottotenenti e tenenti che comandano il plotone, e i capitani che comandano la compagnia: per il resto, è tutto identico. A giustificazione del ruolo speciale, è stato detto che, per quanto riguarda gli impieghi degli ufficiali, ve ne sono tanti che non richiedono una preparazione totale.

Il ruolo di mobilitazione, come tutti sanno, ha creato a suo tempo nell'esercito, un notevole malessere: mi auguro che non avvenga altrettanto con il ruolo speciale. Non dimentichiamo che anche allora, come oggi, furono gli ufficiali stessi ad esercitare le più svariate pressioni per l'attuazione del nuovo ruolo, ma passato l'entusiasmo iniziale emersero tutti gli inconvenienti.

Occorre convincersi che la scuola di guerra è una fucina di ufficiali di Stato Maggiore dai quali possono anche venir fuori degli ottimi comandanti. Infatti vi sono stati splendidi ufficiali che hanno raggiunto i gradi più alti. Ma ciò è avvenuto non per il titolo solo ma anche in virtù di qualità particolari.

Qualcuno ha detto che io sono contro la cultura. Questo non è vero: io sono contrario alla tendenza libristica, se così si può definire. E non si può ammettere che, per esempio, obiettivo principale degli ufficiali dell'Accademia sia quello di iscriversi al triennio di ingegneria. L'Accademia deve preoccuparsi di fornire degli ufficiali destinati a comandare uomini, non degli ingegneri. Inoltre, a cosa servono ad un ufficiale tutte quelle infinità di nozioni — matematica superiore, geometria analitica e descrittiva, meccanica razionale, chimica generale e inorganica, mineralogia e geologia, per non citare che una piccola parte di tutte le materie insegnate! — che gli vengono inculcate? Non c'è pericolo che, per impararle tutte, trascuri poi quello che effettivamente un comandante deve sapere?

Sono favorevole — concludo — alla legge, esclusivamente perché questa porta effettivamente dei vantaggi notevoli a gruppi di bene-

meriti ufficiali che non meritavano di essere trattati tanto duramente e spietatamente dalla attuale legge di avanzamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guadalupi per una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Sono e mi sento un uomo di età media, ma moderno, e in grado di rappresentare delle valutazioni critiche di un partito che, pur essendo il più vecchio, vuole e può essere il più moderno.

Partendo da questa premessa, ritengo che le preoccupazioni che sono state testé sollevate dall'onorevole collega Messe abbiano un traguardo non completamente allineato con la modernità e con i tempi che viviamo.

Cioè a dire, a quel che oggi si deve pretendere e richiedere da uno Stato democratico, in un ordinamento democratico delle proprie Forze Armate.

Dal momento che tale valutazione critica la si è già fatta negli anni trascorsi, anche in occasione della legge del 1954 sullo stato giuridico degli ufficiali, riteniamo debba dirsi come, sia pure in parte soltanto, il presente provvedimento soddisfi queste esigenze. Infatti, mentre da un lato si consegue il risultato di collocare in un complesso organico, secondo le cifre indicate dalla stessa relazione, ben 3.715 unità, dall'altro si aprono delle prospettive che, indubbiamente, determineranno, nel tempo, un accrescimento di capacità delle Forze Armate italiane.

Non si può prescindere, però, nel momento in cui si approva il disegno di legge che abbiamo davanti, da due valutazioni, una essenzialmente tecnica, l'altra politica.

Per quanto riguarda la prima, chiesi, facendo la nota riserva, di conoscere il tempestivo parere dello Stato Maggiore e del Consiglio Superiore delle Forze Armate. Dopo la relazione dell'onorevole Pugliese, ed i chiarimenti dati, tale riserva è però caduta.

Passando alla considerazione più propriamente politico-legislativa e politico-costituzionale, ritengo che il disegno di legge consenta a che le forze armate italiane abbiano un ordinamento ed un avanzamento più consoni alle nuove esigenze. Le osservazioni, poi, che furono fatte anche in questa sede dall'allora ministro, onorevole Taviani, e che consentirono a noi di essere alquanto tranquilli — si era nel 1954 — possono oggi essere richiamate al Governo. Ed io mi permetto di sollecitare il Presidente perché venga fatto presente il nostro auspicio a che il Ministero della difesa, voglia prontamente mettere allo studio uno

schema di disegno di legge che modifichi la legge n. 113, del 10 aprile 1954, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Indubbiamente, a nostro avviso, la legge base deve essere tale da garantire non solo l'ingresso dei giovani nell'Accademia, ma la loro formazione, adeguata in tutto a quelle che sono le esigenze di uno Stato democratico nella società attuale; vale a dire quanto concerne lo stato giuridico.

In sostanza, il pericolo al quale è stato fatto cenno noi l'avvertiamo, ma allo stesso non si può ovviare altrimenti se non mettendo le forze giovani, migliorandole e rafforzandole in questa coscienza democratica, in condizioni di trattamento economico più certe di quanto non vivano oggi.

Non è il caso, mi sembra, di fare discriminazioni tra posizioni di classe... Certo che nell'ultima fase vi è stato un elemento sostanziale, nuovo, che noi approviamo e che, in uno Stato democratico, come il nostro, non potrà che costituire accrescimento e rafforzamento della coscienza democratica, della formazione che noi pretendiamo sia, appunto, democratica, di un esercito, di forze armate, che sappiano conciliare le loro individuali esigenze con quelle superiori dello Stato nel suo ordinato divenire repubblicano e costituzionali.

Ecco i motivi per i quali noi dichiariamo di approvare il disegno di legge che è al nostro esame, mentre rinnoviamo l'auspicio che il Governo possa sottoporci tra breve uno schema provvedimento sull'ordinamento dello stato giuridico del personale.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto con la consueta riserva di coordinamento finale.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito » (3802):

Presenti	28
Votanti	21
Maggioranza	11
Astenuti	7
Voti favorevoli	21
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Baccelli, Bologna, Buffone, Caiaiti, Chiatante, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pertini, Romualdi e Veronesi.

Si sono astenuti:

Alberganti, Amiconi, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Clocchiatti, Leone Francesco, Monasterio.

La seduta termina alle 13,40.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI